


formazione-mail

Notiziario on-line della Facoltà di Scienze della Formazione
n°18 / Ottobre 2005

L'UNIVERSITA' ITALIANA: I PROBLEMI E LE 'SOLUZIONI'



Questo numero del notiziario è dedicato quasi interamente alla nuova legge di 'riforma' dell'Università italiana, che trasforma profondamente lo stato giuridico di professori e ricercatori. La legge consiste in un unico maxi-emendamento su cui il governo al Senato ha posto la fiducia per tagliare i tempi della discussione, e che torna adesso alla Camera per l'approvazione definitiva, apparentemente scontata. Considerate le polemiche che hanno accompagnato l'emanazione di questo testo, e che continuano ad agitare l'accademia italiana, non mi dilungo a commentarlo o a criticarlo. Ognuno può valutarlo da sé e prevedere le conseguenze che esso avrà sul sistema universitario italiano, pubblico e privato. Consiglio però di leggere per primo il comma finale, quello che prevede il consueto e faticoso 'nessun onere in più per lo Stato': alla luce di questo comma finale tutto ciò che precede assume un connotato peculiare, che può oscillare – secondo l'umore del lettore – dall'ilarità allo stato depressivo. Propongo inoltre di premettere alla lettura del testo di legge il brano che ho tratto dalla relazione sullo stato dell'Università italiana presentata dal presidente della Conferenza dei rettori il 20 settembre scorso (il testo integrale è disponibile su internet nel sito della CRUI). Come dire: i problemi dell'Università italiana da una parte, e dall'altra le soluzioni avanzate dallo Stato. 'Soluzioni' che a molti – compreso il sottoscritto – più che affrontare i veri problemi degli atenei italiani, sembrano produrne altri, forse ancora più gravi. Ma forse è solo il pessimismo storico di rettori e presidi, può darsi invece che la nuova legge apra orizzonti radiosi al nostro mondo universitario. Sognare è un diritto di tutti, accademici compresi.

Santo Di Nuovo

I PROBLEMI

Relazione sullo stato dell'Università italiana, presentata il 20 settembre 2005 da Pietro Tosi, presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane

EDITORIALE



Per lungo tempo, dall'affermarsi dell'Università di massa, i due terzi degli iscritti all'Università non si laureavano e quelli che si laureavano lo facevano con molto ritardo.

La percentuale dei laureati sulla popolazione generale è ancora oggi fra le più basse d'Europa, anche se è aumentata del 33% negli ultimi tre anni. La riforma dei cicli dovrebbe migliorare questa situazione, aumentando la qualità del capitale umano del Paese, facendo accedere al primo livello il maggior numero di giovani e al secondo, selettivamente, quelli avviati alle specializzazioni e alla costruzione delle élite. Oggi gli immatricolati sono aumentati di oltre il 13% nonostante il calo demografico dei diciannovesenni del 12%, gli abbandoni si sono ridotti dal 70% al 35%, così come sono diminuiti fortemente gli studenti inattivi e i tempi di laurea. Non abbiamo ancora dati sufficienti relativi al nuovo ordinamento per valutare un eventuale più rapido e sicuro accesso dei laureati al mondo del lavoro, cioè l'altro elemento che avrebbe dovuto qualificare la riforma.

Quest'ultimo obiettivo, se raggiunto, dimostrerebbe che la qualità della laurea non è messa in discussione dalla riforma. Ma, nonostante il grande successo dei Master di primo livello, il troppo frequente proseguimento degli studi con la laurea magistrale è reale e impone una riflessione profonda.

Il problema è duplice: da una parte, si continua a paragonare la laurea triennale con quella triennale di quattro o cinque anni, ritenendo, anche dal versante dei docenti, che l'attuale sia di serie B, evidenziando dimenticando tutto il male che si era detto di quelle precedenti; dall'altra, ha creato una pericolosa deriva l'aver enfatizzato, da parte del legislatore della precedente e dell'attuale legislatura, come le lauree triennali dovessero rispondere alle necessità del mondo del lavoro (maggiormente spendibili sul mercato

del lavoro), cioè, ricalcando, dovessero essere professionalizzanti: nella riforma della riforma si è a lungo fatto riferimento alla cosiddetta "Y" (un anno comune e poi la scelta dello studente fra due percorsi, uno "professionalizzante", l'altro verso la laurea magistrale) ma, leggendo bene le norme, la "Y" fortunatamente non è affatto obbligatoria, proprio come la CRUI aveva chiesto.

Sia gli approdi legislativi che il dibattito hanno sottovalutato, a mio parere, l'aspetto principale di ogni vera azione didattica dell'Università oggi: che il suo obiettivo è soprattutto insegnare il metodo per imparare lungo tutto l'arco della vita (la formazione continua, appunto, così importante a livello europeo) e che il tempo dell'Università non è qualcosa di episodico, cioè che comincia e finisce. Che il mutare vertiginoso delle conoscenze e delle tecnologie rende obsoleto qualsiasi bagaglio di nozioni e che quindi le attività lavorative tendono a cambiare e contestualmente per cui l'eccesso di specializzazione nei processi formativi è addirittura dannoso. E non ci si è resi conto che gli studenti, almeno i migliori, guardano alla cultura delle idee e all'esercizio del pensiero con la nostalgia di chi non ha tempo per viverli.

Nel labirinto di norme e di parametri formali nei quali il vecchio e il nuovo regolamento ci obbligano a muoverci, un certo numero di docenti, con sacrificio personale, ha cercato di innovare, cioè di rimodulare i contenuti dei corsi, spostando il baricentro dall'insegnamento all'apprendimento degli studenti.

In molti casi, però, il tentativo non ha avuto successo e i contenuti dei precedenti corsi quadriennali o quinquennali sono stati costretti a viva forza nel triennio; hanno prevalso, cioè, le discipline sugli obiettivi dei corsi di studio, con logiche personalistiche e non collegiali come avrebbero dovuto



DDL NUOVE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROFESSORI E I RICERCATORI UNIVERSITARI E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI EMENDAMENTO GOVERNO APPROVATO DAL SENATO IL 29.9.2005

LA NUOVA LEGGE

1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai principi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.

3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.

4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:

1) la modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari, pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascuna settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia; (N.d.r.: l'applicabilità di quest'ultima frase resta incomprensibile).

2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascuna settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;

3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'Ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);

4) la durata dell'idoneità scientifica, non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;

b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni.

c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;

d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), n. 1, l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla medesima data. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (N.d.r.: i limiti di assunzione imposti dalle leggi finanziarie).

7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. (N.d.r.: le precedenti modalità). In tali procedure sono valutati

come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti post-dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del CUN, concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.

10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.

11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.

12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.

14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio

e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tener conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma. (N.d.r.: i contratti di ricerca e didattica integrativa contano per i requisiti minimi!).

15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.

16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.

17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.

18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primarie, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita. (N.d.r.: vuol dire che per chi non opta resta tutto come prima? e fino a quando resterà questo doppio regime?).

20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.

21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.

23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ANNO ACCADEMICO 2005/'06



Nel Consiglio di Facoltà del giorno 8 settembre 2005 sono stati discussi ed approvati all'unanimità alcuni punti relativi alla organizzazione della didattica validi per il prossimo Anno Accademico per tutti i corsi di laurea della Facoltà.

Iscrizione lauree specialistiche

La scadenza per l'iscrizione alle lauree specialistiche è fissata per il 10 ottobre, con le seguenti deroghe:

Per quanti alla data del 10 ottobre sono in debito fino a 20 CF (inclusi quelli della prova finale o eventuale tirocinio):

- Possibilità di iscrizione condizionata entro il 10 ottobre, con il pagamento della prima rata della tassa di iscrizione;
- Possibilità di acquisire i 20 CF residui (inclusi quelli della prova finale) entro il 30 novembre;
- Iscrizione definitiva entro il 30 novembre;
- Per quanti non riescono ad iscriversi, la rata versata entro il 10 ottobre potrà essere comunque utilizzata come credito per l'iscrizione all'anno ripetente o fuori corso.

Per quanti al 10 ottobre sono in debito di un numero di CF superiore a 20, o quanti non riescono a laurearsi entro il 30 novembre:

- Possibilità di chiedere la frequenza di corsi singoli - materie incluse nel piano di studi del primo anno della Laurea Specialistica - fino ad un massimo di 40 CF; ciò consentirà di occupare fruttuosamente il tempo intercorrente fino all'iscrizione nell'anno accademico successivo;
- Per i corsi singoli verrà pagata una tassa commisurata proporzionalmente all'importo totale per l'iscrizione alla laurea specialistica (1/40 per ogni credito); eventuali differenze per reddito o merito verranno compensate successivamente;
- Al momento dell'iscrizione alla Laurea Specialistica, potranno essere convalidati tutti i CF (congruenti al piano di studi) acquisiti mediante corsi singoli;
- A regime potrà essere prevista - se il numero minimo di crediti per passare dal 1° al 2° anno lo consente - l'iscrizione al 2° anno della laurea specialistica.

Per il passaggio dal primo al secondo anno della Laurea Specialistica

il numero dei crediti necessario è confermato in 27.

Date domande laurea sessione autunnale

Le scadenze per gli esami di laurea vengono così determinate: Domanda di laurea e consegna del modulo in cui si riporta il titolo della dissertazione e le parole-chiave: per il V.O. 20 settembre come da regolamento. Per il N.O. il termine viene prorogato al 10 ottobre contestualmente alla domanda di iscrizione con riserva, aggiungendo al modulo col titolo anche l'elenco delle materie ancora in debito, fino a 20 CF, in modo da programmare gli appelli straordinari.

Consegna libretto e tesi: V.O. 17 ottobre (per il N.O. 14 novembre). Esami di laurea: dal 21 novembre (per il N.O. entro il 30 novembre).

Per i laureandi del N.O. verranno previsti appelli straordinari di esami, con particolare riferimento alle discipline che verranno indicate nella domanda di iscrizione con riserva.

Ammissione a corsi singoli

Il Preside ricorda il disposto dell'art. 4 comma 2 del regolamento dei Consigli di Corso di Studi:

"Su delibera del Consiglio, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento e/o di adeguamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo pari al 20% di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata".

Vanno pertanto stabilite le modalità e date di scadenza per la richiesta di ammissione a corsi singoli, da effettuare mediante stampati reperibili in segreteria didattica da trasmettere ai CCS per la prevista delibera di ammissione.

La scadenza viene fissata al 1° ottobre per i corsi del 1° semestre, il 20 febbraio per i corsi del 2° semestre.

In deroga, è ammessa la possibilità di presentare domanda entro il 15 novembre per quanti, iscritti al N.O. e impossibilitati a laurearsi nella sessione autunnale, intendono usufruire della possibilità di iscrizione a corsi singoli della laurea specialistica, come da citata delibera del Senato Accademico.

Ammissione a corsi singoli

Il Preside ricorda il disposto dell'art. 4 comma 2 del regolamento dei Consigli di Corso di Studi:

"Su delibera del Consiglio, i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento e/o di adeguamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo pari al 20% di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata".
Vanno pertanto stabilite le modalità e date di scadenza per la richiesta di ammissione a corsi singoli, da effettuare mediante stampati reperibili in segreteria didattica da trasmettere ai CCS per la prevista delibera di ammissione.

La scadenza viene fissata al 1° ottobre per i corsi del 1° semestre, il 20 febbraio per i corsi del 2° semestre.

In deroga, è ammessa la possibilità di presentare domanda entro il 15 novembre per quanti, iscritti al N.O. e impossibilitati a laurearsi nella sessione autunnale, intendono usufruire della possibilità di iscrizione a corsi singoli della laurea specialistica, come da citata delibera del Senato Accademico.

Corsi liberi per ammissione SISIS degli studenti del V.O.

In analogia a quanto avvenuto in precedenza per il corso in Materie Letterarie e ratificato dal Senato Accademico, il Consiglio delibera di concedere una deroga all'impossibilità di aggiungere corsi liberi per i Corsi di laurea ad esaurimento, autorizzando la segreteria a ricevere le domande nelle quali venga indicato quali insegnamenti sono scelti ai fini dell'ammissione alla SISIS, e a procedere d'ufficio nella procedura di ammissione.

Gli studenti che chiedono di sostenere corsi liberi per poter accedere alla SISIS potranno frequentare le materie occorrenti, nell'ambito di quelle attivate, tenendo conto della modalità del corso, se semestrale (3 crediti) o annuale (6 crediti). Se la materia è esclusivamente di 3 crediti lo studente può chiedere di sostenere due corsi semestrali, quali, ad esempio, uno afferente al Corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione e uno afferente al Corso di Laurea in "Educatore dell'Infanzia".

La scadenza è fissata al 1° ottobre per i corsi del 1° semestre, al 20 febbraio per i corsi del 2° semestre.



Calendari didattici A.A. 2004/05

CORSI DI STUDI IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE EDUCATORI PRIMA INFANZIA

Primo semestre di lezioni: 10 ottobre - 21 gennaio.

Sessione di esami anticipata (per gli insegnamenti attivati nel primo semestre del corrente A.A.), **e straordinaria** (per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità dell'A.A. precedente): 23 gennaio - 28 febbraio.

Secondo semestre di lezioni: 1 marzo - 20 maggio.

Sessione di esami estiva (II relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, I per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 22 maggio - 1 luglio.

Sessione di esami autunnale (III relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, II per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 1 settembre - 7 ottobre.

Sessione di esami straordinaria (per gli insegnamenti attivati nel secondo semestre e per le annualità): 22 gennaio - 24 febbraio 2007.

CORSO DI STUDI IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI

Primo semestre di lezioni: 10 ottobre - 21 gennaio.

Sessione di esami anticipata (per gli insegnamenti attivati nel primo semestre del corrente A.A.), **e straordinaria** (per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità dell'A.A. precedente): 23 gennaio - 28 febbraio.

Secondo semestre di lezioni: 1 marzo - 20 maggio.

Sessione di esami estiva (II relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, I per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 12 giugno - 14 luglio.

Sessione di esami autunnale (III relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, II per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 1 settembre - 7 ottobre.

Sessione di esami straordinaria (per gli insegnamenti attivati nel secondo semestre e per le annualità): 22 gennaio - 24 febbraio 2007.

CORSO DI STUDI IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Primo semestre di lezioni: 10 ottobre - 21 gennaio.

Sessione di esami anticipata (per gli insegnamenti attivati nel primo semestre): 23 gennaio - 28 febbraio.

Secondo semestre di lezioni: 1 marzo - 27 maggio.

Sessione di esami estiva (II relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, I per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 5 giugno - 15 luglio.

Sessione di esami autunnale (III relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, II per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 1 settembre - 7 ottobre.

Sessione di esami straordinaria (per gli insegnamenti attivati nel secondo semestre e per le annualità): 22 gennaio - 24 febbraio 2007.

Lauree specialistiche

Per i corsi di Laurea Specialistica è previsto il calendario seguente:

Primo semestre di lezioni: 5 dicembre - 18 febbraio (8 settimane effettive di lezioni)

Sessione di esami anticipata (per gli insegnamenti attivati nel primo semestre del corrente A.A.): 20 febbraio - 25 marzo.

Secondo semestre di lezioni: 27 marzo - 20 maggio (8 settimane effettive di lezioni)

Sessione di esami estiva (II relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, I per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 12 giugno - 15 luglio.

Sessione di esami autunnale (III relativamente agli insegnamenti attivati nel primo semestre, II per quelli attivati nel secondo semestre e per le annualità): 1 settembre - 7 ottobre.

Sessione di esami straordinaria (per gli insegnamenti attivati nel secondo semestre e per le annualità): verrà definita in base al calendario dell'A.A. 2006/'07.

Per tutti i corsi di studio della Facoltà restano ferme le deliberazioni già assunte per gli anni precedenti:

Viene ribadita la possibilità di iscrizione all'anno ripetente, a richiesta dello studente, pur avendo maturato i crediti per passare all'anno successivo.

Per i laureandi della sessione estiva i docenti prevederanno adeguate modalità di precedenza all'interno degli appelli di esami previsti.

Per la sessione di esame autunnale è possibile utilizzare come crediti per l'iscrizione all'anno successivo anche quelli conseguiti dopo il termine previsto del 10 ottobre e fino al 3 novembre, nel caso in cui un appello aperto entro il 10 ottobre si prolunghi oltre quella data.

Gli esami scritti di fine corso vanno proposti al CCS e programmati dai docenti interessati nei primi giorni degli appelli, al fine di evitare coincidenze con l'inizio degli esami orali.

Anche le date delle eventuali prove in itinere vanno concordate con il Presidente del CCS in modo da evitare sovrapposizioni.

Appelli di esami riservati. Gli appelli riservati a studenti non frequentanti (fuori corso o ripetenti, lavoratori o impegnati ad assolvere obblighi di leva) potranno aver luogo anche al di fuori del calendario previsto per gli esami, nei periodi in cui si svolgono gli esami di laurea: marzo-aprile, luglio, novembre. Per accedere a detti appelli lo studente interessato dovrà adeguatamente documentare la condizione che consente l'ammissione; nel caso degli studenti lavoratori tale documentazione andrà allegata al verbale d'esame. Ciascun docente, su richiesta degli studenti, potrà prevedere un appello riservato per sessione; in ogni caso, almeno un appello riservato deve essere previsto nel corso dell'anno accademico. I docenti il cui corso è previsto nel secondo semestre o che sono titolari di corsi annuali dovranno prevedere un appello straordinario nella sessione estiva, in modo da consentire agli studenti un uguale numero di appelli ai fini del conseguimento dei crediti necessari per l'ammissione all'anno successivo. Per tale ragione, all'appello riservato della sessione estiva possono partecipare tutti gli iscritti; lo stesso sarà possibile nei casi in cui non sussistono coincidenze con le lezioni.

Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, viene prevista la possibilità di aprire a tutti gli iscritti un appello straordinario di esami fra il 15 e il 21 dicembre, con sospensione delle lezioni anticipando la pausa per le vacanze natalizie.

Il Preside invierà a tutti i docenti la richiesta di trasmettere entro 10 giorni le date degli esami e le relative commissioni, in modo da darne comunicazione al più presto in bacheca e nel sito.